GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI "POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI (RCA/ARD) - LIBRO MATRICOLA"

CIG: BD9D6502C7

QUESITO N.1

Egregi Signori,

con la presente siamo a richiedere cortese conferma in merito alla corretta interpretazione dell'art. 4 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE del Disciplinare di gara, con particolare riferimento al seguente passaggio:

"La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese), unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, o ai soggetti dalle stesse autorizzati e delegati attraverso il rilascio di procura, abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture per le quali intendono concorrere."

Nello specifico, chiediamo di confermare che la suddetta disposizione attenga esclusivamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara e non anche alla successiva gestione del contratto assicurativo, che potrà pertanto essere affidata, come di consueto, a un'Agenzia Generale della Compagnia aggiudicataria, ferma restando la titolarità del rapporto contrattuale in capo alla Compagnia medesima.

Una diversa interpretazione, che estendesse tale limitazione anche alla fase di gestione del contratto, introdurrebbe una restrizione ingiustificata della concorrenza, ponendosi in contrasto con i principi di massima partecipazione e di accesso al mercato che informano la disciplina dei contratti pubblici.

Si evidenzia, infatti, che l'affidamento della gestione amministrativa e operativa dei contratti assicurativi alle Agenzie Generali costituisce una prassi consolidata del mercato assicurativo, senza che ciò comporti alcuna modifica della titolarità del rapporto contrattuale, degli obblighi assunti dalla Compagnia aggiudicataria o delle garanzie prestate in favore dell'Ente.

Pertanto, un'eventuale esclusione di tale modalità gestionale risulterebbe difficilmente giustificabile sotto il profilo della proporzionalità, non ravvisandosi ragioni oggettive per limitarne l'utilizzo nella fase esecutiva del contratto.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare espressamente la possibilità per la Compagnia aggiudicataria di affidare la gestione del contratto assicurativo a una propria Agenzia Generale.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta quesito n.1

La disposizione dell'art. 4 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE del Disciplinare di gara attiene esclusivamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara (e non anche alla successiva gestione del contratto assicurativo), che potrà pertanto essere affidata ad un'Agenzia Generale della Compagnia aggiudicataria, ferma restando la titolarità del rapporto contrattuale in capo alla Compagnia medesima.

QUESITO N.2

Egregi Signori,

con riferimento alla garanzia Assistenza Stradale di cui alla SEZIONE IV – E) GARANZIE DI ASSISTENZA STRADALE del Capitolato di polizza, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti.

1. Art. 1 – Soccorso Stradale e Dépannage per guasto e Art. 2 – Soccorso Stradale/Dépannage per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto

Entrambi gli articoli prevedono quanto segue:

“Per gli autocarri oltre 35 q.li, la presente prestazione è operante con una franchigia di € 500,00 e con un limite massimo per evento di € 5.000,00.”

Al riguardo, si chiede di chiarire le modalità operative di erogazione della prestazione per gli autocarri di portata superiore a 35 quintali, tenuto conto che la gestione di una franchigia di € 500,00 e di un limite massimo di € 5.000,00 per evento non risulta compatibile con le ordinarie modalità di intervento delle Centrali Operative dei provider di assistenza stradale.

Nello specifico, si richiede di confermare alternativamente che:

a) Prestazione esclusivamente in forma rimborsuale

Per gli autocarri superiori a 35 quintali, la garanzia debba essere prestata esclusivamente in forma rimborsuale, senza intervento della Centrale Operativa, con applicazione della franchigia di € 500,00 e del limite massimo di € 5.000,00 per evento.

b) Prestazione in forma diretta o rimborsuale, a scelta dell'Ente

In alternativa, si chiede di chiarire se la garanzia debba essere prestata anche in forma diretta, mediante intervento della Centrale Operativa entro il limite di 100 km previsto dal Capitolato, lasciando all'Ente la facoltà di scegliere, per ciascun evento, se avvalersi della Centrale Operativa oppure provvedere autonomamente al soccorso stradale e richiedere successivamente il rimborso delle spese sostenute.

A tale riguardo, si evidenzia tuttavia che i provider di assistenza stradale non risultano in grado di gestire una formula mista che preveda, nell'ambito del medesimo intervento, una parte della prestazione in forma diretta tramite Centrale Operativa e una parte in forma rimborsuale, con applicazione delle franchigie e dei limiti economici sopra indicati.

Si richiede pertanto di precisare in maniera univoca quale delle modalità sopra descritte debba trovare applicazione, al fine di consentire agli operatori economici di formulare un'offerta tecnica ed economica coerente con le effettive modalità di erogazione del servizio, evitando possibili criticità interpretative e gestionali in fase di esecuzione del contratto.

2. Art. 4 – Piantonamento del veicolo (valida per autocarri fino a 35 q.li e per autocarri oltre 35 q.li)

Con riferimento alla prestazione di cui all'articolo in oggetto, si rileva che il servizio di piantonamento del veicolo, per sua natura, non rientra tra le prestazioni ordinariamente organizzate e gestite dalle Centrali Operative dei provider di assistenza stradale.
Si evidenzia, infatti, che la Compagnia di Assicurazione può assumere esclusivamente l'obbligo di rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per tale servizio, entro i limiti previsti dal Capitolato di

polizza, ma non quello di provvedere direttamente alla sua organizzazione ed erogazione.

Un eventuale obbligo di organizzazione diretta del piantonamento comporterebbe, inoltre, l'assunzione da parte della Compagnia di responsabilità ulteriori ed estranee alla natura della garanzia di assistenza stradale, potenzialmente connesse alla scelta e all'affidamento del servizio a soggetti terzi, nonché alla sua non corretta esecuzione.

In particolare, potrebbero configurarsi profili di responsabilità anche in relazione a eventuali omissioni, negligenze o inadempimenti del soggetto incaricato del piantonamento, con conseguenti danni al veicolo o a terzi. Si tratterebbe, pertanto, di responsabilità che esulano dall'ambito proprio della prestazione assicurativa prevista.

Si chiede pertanto di confermare che l'eventuale previsione di un obbligo di organizzazione diretta del servizio costituisca un mero refuso e che la garanzia debba intendersi operante esclusivamente in forma rimborsuale, con il solo obbligo, in capo alla Compagnia, di rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate dall'Assicurato, entro il limite di indennizzo previsto dal Capitolato, senza alcun obbligo di attivazione, organizzazione o gestione del servizio di piantonamento e senza assunzione di responsabilità in ordine alle modalità della sua esecuzione.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

Risposta quesito n.2

1. Art. 1 – Soccorso Stradale e Dépannage per guasto e Art. 2 – Soccorso Stradale/Dépannage per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto - modalità operative di erogazione della prestazione: si conferma la prestazione delle garanzie unicamente in forma diretta tramite Centrale Operativa.

2. Art. 4 – Piantonamento del veicolo (valida per autocarri fino a 35 q.li e per autocarri oltre 35 q.li): si conferma che la garanzia debba intendersi operante esclusivamente in forma rimborsuale, con il solo obbligo, in capo alla Compagnia, di rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate dall'Assicurato, entro il limite di indennizzo previsto dal Capitolato, senza alcun obbligo di attivazione, organizzazione o gestione del servizio di piantonamento e senza assunzione di responsabilità in ordine alle modalità della sua esecuzione.
Cordiali saluti.

Busto Arsizio, 06/11/2026

IL RUP
Federico Meraviglia